

## SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

vincie d'Italia, nelle quali non sono in vigore nè la legge del 1859, nè quella del 1861, sinchè sono d'accordo comuni e maestri, la cosa va; ma dal giorno in cui il maestro ed il comune dissentono, questi bisogna che pieghi il capo, poichè non può pretendere stipendio maggiore di quello che il comune intende dargli, per misero e insufficiente che sia.

Se volete davvero conseguire dappertutto un aumento di stipendio pei maestri, e levare poi al ministero ogni difficoltà per rendere efficace la legge, bisogna che voi determiniate lo stipendio minimo che aumentate di un decimo, dappoichè questo stipendio minimo non è dappertutto determinato per legge, come parrebbe supporre l'articolo. Si vuol fare una obbiezione a ciò; e il ministro, mi pare, l'ha accennata.

Le due leggi che hanno pure una tabella, quella del 1859 e la napoletana del 1861, l'hanno diversa l'una dall'altra. Le differenze loro consistono in ciò: 1° che nella legge napoletana il minimo non è ridotto d'un terzo per le maestre; 2° che la classificazione è più variata nella tabella napoletana che non in quella della legge del 1859. Però si badi che i minimi e i massimi di queste due tabelle sono eguali, non si va nell'una tabella e nell'altra al di là delle lire 1200, e non si scende al di qua delle lire 500. Come voi nella legge attuale avete un articolo il quale dice che rimangono validi i patti tra maestro e comune, stipulati anteriormente ad essa, e la legge non si applica se non se ai patti che si stipuleranno d'ora innanzi, non vi è nessuna difficoltà e non vi è nessuna lesione di diritto se voi a queste due tabelle diverse surrogate una tabella unica. Anzi, soltanto così voi otterrete due buoni effetti, di avere una base unica per gli stipendi in tutta l'Italia, e di migliorare dappertutto in una misura eguale la condizione attuale dei maestri.

In quanto alla questione delle maestre, se l'onorevole ministro è dello stesso parere della Commissione, io non dico altro.

Crede egli l'onorevole ministro che alle maestre non si possa nel centro e nel settentrione d'Italia dare lo stesso stipendio che hanno nelle provincie napoletane? Se di sì, io mi rimetto, poichè mi piace che una legge sia pur fatta ora nei termini in cui può essere fatta, anzichè non fare nulla per ciò solo che si dovrebbe fare di più.

Rispetto ad un altro dubbio che avevo promosso, non mi è stata fatta risposta nè dall'onorevole ministro, nè dalla Commissione, ed è importante che questa risposta sia data. Pei comuni al disotto di 500 abitanti, l'articolo 443 della legge Casati vigerà o no?

Se vige, questo secondo paragrafo si restringe ai

comuni fra i 1000 ed i 500 abitanti; se non vige, allora questo paragrafo si estende a tutti quanti i comuni anche di popolazione inferiore ai 500 abitanti.

Quanto a me, nel mio parere, sta che non dovrebbe più aver vigore. Io non so se una dichiarazione del ministro basti ad invalidarlo, quando la redazione dell'articolo che ci sta davanti resti quale è. Ad ogni modo procuriamo di intenderci sul significato di esso. Io ripeto, che, secondo il mio parere, deve essere abolito quel limite, poichè la difficoltà vera dell'istruzione popolare del regno sta nei comuni piccoli e non nei grossi.

**BORDONARO.** Io credo che una volta che lo Stato vuole venir in sussidio dei comuni poveri, si debbano ricercare i criteri che ne attestino realmente la povertà. Ora io non vedo veramente questi criteri nel modo come è formulato l'articolo. Il criterio della popolazione non è esatto, perchè vi sono dei comuni al disotto di mille abitanti, i quali possono essere più ricchi di comuni aventi una popolazione superiore ai mille abitanti. Il modo poi inesatto della redazione dell'articolo per cui si crede che i comuni possano disporre della sovrimposta fondiaria come di patrimonio proprio, io credo che sia stato quello che in fondo ha ingenerato l'errore ed ha provocato questa discussione.

La sovrimposta fondiaria, come la Camera sa, è demanio della provincia e dei comuni; della provincia in modo privilegiato, poichè la provincia è quella che prima se ne serve per provvedere ai suoi bisogni; *quod remanet*, se pur ne rimane, spetta ai comuni. Ora potrà darsi il caso che un comune al disotto di mille abitanti, appartenente ad una provincia, la quale ha imposto solo il 50 per cento di centesimi addizionali, possa disporre degli altri 50 centesimi, e quindi raggiungere il limite massimo segnato dalla legge, rientrando per questo fatto nella categoria dei comuni sussidiati; invece il comune, il quale conta un solo abitante in più del precedente, il comune, dico, di mille abitanti, che si trova in una provincia, la quale ha assorbito interamente la sovrimposta fondiaria non solo, ma l'ha oltrepassata, come ne abbiamo parecchie in questo caso, questo povero comune privato del vantaggio di attingere alla sovrimposta già esaurita dalla provincia, non avrebbe diritto ad invocare il sussidio governativo, nè sarebbe considerato fra i comuni più bisognosi.

Io credo che a cotesti assurdi risultati conduca inesorabilmente la legge, se applicata quale la si propone. Giovami qui ricordare di due provincie, le sole che sino all'anno scorso avevano sorpassato il limite massimo segnato dalla legge nella applicazione della sovrimposta fondiaria, nessun margine